



Sentenza n.289 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente

dott. Pierpaolo GRASSO Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37918** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia nei
confronti di:

- **IKITCHENS s.r.l.**, con sede legale in Nociglia (LE), zona industriale via
Leonardo da Vinci, 3 (Partita I.V.A. 04982050751), PEC: ikitchens@pec.it,
in persona del legale GALLETTI Luca, nato a Ferrara il 5 settembre 1964 (c.f.
GLLLCU64P05D548K) e residente in Lodi, all'indirizzo di Cascina
Barbinetta, non costituito;

GALLETTI Luca, nato a Ferrara il 5 settembre 1964 (c.f.
GLLLCU64P05D548K) e residente in Lodi, all'indirizzo di Cascina
Barbinetta, in proprio e non costituito.

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 23 maggio 2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Udita nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025 - Relatore il Consigliere

	Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il	
	Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lucia	
	Minervini.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.- Con atto di citazione depositato in data 23 maggio 2025, il Procuratore	
	regionale ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe per sentirsi	
	condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari ad € 22.500,00	
	in favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	
	(MAECI), oltre interessi legali e accessori come per legge, in qualità di	
	beneficiari del finanziamento con risorse dell’Unione Europea - <i>Next</i>	
	<i>generationEU</i> - PNRR - Misura 1, componente 2, Investimento 5 (M1.C2.15.	
	1.1), Linea progettuale “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81,	
	gestito da SIMEST.	
	Riferisce la Procura regionale che l’indagine ha avuto l’abbrivio dalla	
	trasmissione da parte della Procura Generale della “ <i>richiesta di emissione di</i>	
	<i>decreto penale di condanna</i> ” nei confronti di Galletti Luca (quale	
	“ <i>...responsabile legale della IKITCHENS S.r.l....</i> ”, al pagamento della multa	
	di € 18.000,00 per il reato di cui all’art. 316 bis c.p. (Malversazione di	
	erogazioni pubbliche) per la “ <i>distrazione di fondi erogati da SIMEST S.p.A, a</i>	
	<i>valere su risorse del PNRR</i> ” (a cui ha fatto seguito, in data 28 gennaio 2025,	
	l’invio del “ <i>decreto penale di condanna</i> ” emesso dal GIP presso il Tribunale	
	di Lecce) pervenuta dall’EPPO (Procura Europea).	
	In particolare, il requirente ha proceduto ad inquadrare la fattispecie nell’art.	
	11, comma 1 del d.l. n. 121/2021 che ha proceduto a rifinanziare e	
	2	

	rideterminare il fondo previsto dalla l. n. 394/1981 gestito dalla società	
	SIMEST s.p.a., controllata al 76% da Cassa depositi e prestiti che, nella qualità	
	di soggetto attuatore, ha lo scopo di supportare le imprese italiane nello	
	sviluppo delle loro attività all'estero e che, in tale contesto, ha il compito di	
	gestire i fondi pubblici per conto del Ministero degli Affari Esteri e della	
	Cooperazione Internazionale.	
	La suindicata normativa ha individuato nel Comitato Agevolazioni (composto	
	da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, da un rappresentante del MAECI e da un	
	rappresentante designate dalle Regioni), l'organo competente ad amministrare	
	il fondo di cui alla l. n. 394/1981 che ha regolamentato i termini, le modalità	
	e le condizioni per la realizzazione, tra l'altro, della linea progettuale in	
	questione, come precisato nell'atto introduttivo del presente giudizio.	
	Il Procuratore regionale ha, quindi, delineato le caratteristiche principali delle	
	agevolazioni (erogabili in due <i>tranches</i> , previa verifica delle spese	
	ammissibili) previste per l'intervento <i>de quo</i> che prevede:	
	- un finanziamento a tasso d'interesse agevolato;	
	- un cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell'importo massimo	
	dell'intervento;	
	- una durata complessiva del finanziamento pari a 4 anni decorrente dalla	
	stipula del contratto;	
	- la previsione del rimborso del finanziamento in sei rate semestrali	
	posticipate.	
	In tale contesto, la IKITCHENS s.r.l. (d'ora in poi, anche soltanto la "Società	
	o la "beneficiaria"), in persona del suo rappresentante legale, Galletti Luca ha	
	3	

	richiesto, in data 15 aprile 2022 di accedere all'intervento: <i>“Partecipazione</i>	
	<i>delle PMI a Fiere e Mostre internazionali, anche in Italia e Missioni di</i>	
	<i>sistema”</i> al fine di ottenere il finanziamento agevolato per la partecipazione	
	alla <i>“Warsaw Home Autumn Edition Varsavia”</i> dal 19 al 22 ottobre 2022,	
	successivamente concesso dal Comitato Agevolazioni per l'importo	
	complessivo di € 45.000, a valere sul PNRR (di cui € 11.250,00 quale quota	
	di cofinanziamento a fondo perduto, ed € 33.750,00 quale quota per iniziative	
	promozionali da realizzare in Polonia), la cui prima <i>tranche</i> di € 22.500,00	
	(pari al 50%) è stata erogata in data 2 agosto 2022.	
	Secondo la prospettazione accusatoria il danno erariale imputabile agli odierni	
	convenuti, corrispondente alla quota di finanziamento percepito di €	
	22.500,00, deriverebbe dall'aver <i>“...destinato, sin dall'inizio (...) tutto il</i>	
	<i>denaro ricevuto in attività diverse da quelle contrattualizzate, operando</i>	
	<i>trasferimenti tra conti correnti e istituti finanziari e impiegando le risorse</i>	
	<i>concesse per altre finalità...”</i> .	
	In particolare, dalle indagini effettuate dall'Organo requirente, per il tramite	
	della Guardia di Finanza, è emerso che il convenuto Galletti: <i>(i)</i> ha ottenuto	
	l'accredito della suindicata somma in data 3 agosto 2022 (con n. 2 bonifici);	
	<i>(ii)</i> il successivo 4 agosto 2022, ha fatto transitare l'importo totale del	
	finanziamento <i>de quo</i> in altro conto corrente ordinario della IKITCHENES	
	s.r.l., acceso presso la FINECO Banca; <i>(iii)</i> ha, pressoché, integralmente	
	destinato tali somme in attività diverse da quelle contrattualizzate ed	
	impiegandole per finalità estranee a quelle istituzionali per cui erano state	
	erogate; <i>(iv)</i> ha presentato fatture che non riportavano il richiesto Codice	
	Unico del Progetto (CUP), previsto obbligatoriamente, ovvero prive della	
	4	

	descrizione delle operazioni commerciali/prestazioni effettuate; (v) non ha	
	mai adempiuto all’obbligo di presentare la rendicontazione delle spese	
	sostenute, con conseguente avvio, in data 9/8/2023, del relativo procedimento	
	di revoca.	
	In punto di diritto, il Requirente ha: (i) valorizzato la natura pubblica delle	
	risorse erogate dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR; (ii) rilevato la	
	sussistenza di una relazione funzionale, sia della società percettrice, sia del	
	suo rappresentante legale (Galletti Luca) con la P.A., alla luce della	
	consolidata giurisprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione in	
	materia di illecito utilizzo di risorse pubbliche; (iii) ha censurato l’avvenuta	
	compromissione del programma d’investimento per il quale la società	
	convenuta era stata ammessa al finanziamento agevolato, distraendo,	
	attraverso le illecite operazioni contabili poste in essere dal Galletti, i fondi	
	pubblici dalle finalità istituzionali contemplate dalla normativa comunitaria.	
	Le surriferite circostanze di fatto e di diritto disvelano, ad avviso del	
	Procuratore regionale, il chiaro intento fraudolento del Galletti, nella qualità	
	rivestita, di appropriarsi di risorse pubbliche da destinare a finalità	
	esclusivamente personali in dispregio agli obblighi assunti in sede di	
	sottoscrizione del contratto e di accettazione delle condizioni previste	
	dall’ente erogatore SIMEST.	
	Il danno, pertanto, secondo la pretesa attorea deve quantificarsi nella somma	
	complessiva di € 22.500,00, coincidente con l’indebita erogazione del	
	contributo agevolato effettuato nei confronti degli odierni convenuti, “...per	
	<i>non aver rispettato gli obblighi previsti per la realizzazione dell’intervento,</i>	
	<i>ed averla distratta per finalità diverse, con condotta connotata da dolo della</i>	
	5	

	<i>stessa società beneficiaria e del suo amministratore Galletti....”</i>	
	2.- Alla luce di quanto su esposto, e considerato che il Galletti, nella sua	
	duplice veste, non ha presentato deduzioni in fase preprocessuale, a fronte di	
	regolare notifica dell’invito a dedurre, il Procuratore regionale ha concluso	
	chiedendo la condanna al risarcimento del danno arrecato al MAECI come su	
	quantificato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.	
	3.- All’odierna udienza, non costituiti i convenuti, il Requirente ha confermato	
	la domanda formulata con l’atto di citazione concludendo in conformità agli	
	atti scritti.	
	4.- In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto Galletti Luca,	
	in proprio e nella qualità di rappresentante legale della IKITCHENS s.r.l., non	
	essendosi questi costituito in giudizio, pur a seguito di regolare notifica	
	dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta in	
	applicazione dell’art. 140 c.p.c., come evincibile dagli atti.	
	2.- Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale	
	patito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	
	(MAECI), quantificato in complessivi € 22.500,00, in conseguenza	
	dell’indebita liquidazione e pagamento dei fondi UE, erogati da SIMEST	
	S.p.A, a valere su risorse del PNRR nell’ambito della linea progettuale	
	<i>“Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/1981 – Fiere e mostre 2022”</i> ,	
	nei confronti del convenuto Galletti Luca, in proprio e in qualità di	
	rappresentante legale della IKITCHENS s.r.l..	
	6	

	Nello specifico, l'azione risarcitoria s'incentra sulla contestata responsabilità	
	amministrativo-contabile a titolo solidale della IKITCHENS s.r.l. e del suo	
	rappresentante legale Galletti Luca, per aver integralmente e fraudolentemente	
	distratto dalle finalità pubbliche per cui era stata erogato (ed impiegata per	
	acquisti di natura privata) il finanziamento corrisposto per la realizzazione	
	dell'attività di promozione da realizzarsi in Polonia nel periodo 19 - 22 ottobre	
	2022.	
	3.- Nel merito, l'azione è fondata e, come tale merita di essere accolta.	
	Alcun dubbio, in primo luogo sussiste sulla natura pubblica delle risorse	
	erogate alla società IKITCHENS s.r.l., volte alla realizzazione di un	
	programma di altrettante chiare finalità pubblicistiche, idoneo, quindi, a	
	radicare la giurisdizione di questa Corte, a prescindere dalla natura pubblica	
	dei soggetti coinvolti.	
	Irrelevante al riguardo è anche la natura formalmente privatistica della	
	SIMEST s.p.a, soggetto deputato alla gestione del fondo rotativo di cui alla	
	l.384/1981 in convenzione con il MAECI, titolare dei fondi in questione.	
	Sul punto appare sufficiente evidenziare che la giurisprudenza ha ritenuto che	
	SIMEST possa essere inquadrato quale ente strumentale dello Stato, preposto,	
	ai sensi della l. 24 aprile 1990, n. 100, allo svolgimento di funzioni concernenti	
	l'internazionalizzazione delle imprese e l'assistenza degli imprenditori italiani	
	nelle loro attività nei mercati stranieri, ponendo in rilievo la funzione	
	intrinsecamente pubblica svolta, in quanto attinente all'intervento statale in	
	economia, previsto dalla legge, finalizzato al sostegno finanziario pubblico	
	alle imprese per espanderne l'internazionalizzazione, secondo le direttive	
	vincolanti del Governo (cfr. Sez. Giurisdiz. Puglia, 3 ottobre 2025, n. 223;	
	7	

	Sez. Giurisdiz. Emilia Romagna, 1° aprile 2019, n.44; Sez. Giurisdiz. Molise,	
	19 giugno 2025, n.42; Sez. Giurisdiz. Lombardia 26 giugno 2025, n.107).	
	Nel caso di specie, l’acclarata mancata realizzazione del programma previsto	
	progettualmente da parte della società odierna convenuta ha sicuramente	
	cagionato un danno erariale conseguente al mancato rispetto degli obblighi	
	conseguenti all’erogazione del finanziamento, nell’ambito degli obiettivi	
	indicati dal programma di investimento.	
	Invero, ciò che emerge dall’attività investigativa condotta dalla Guardia di	
	Finanza, nonché dalla documentazione incartata al fascicolo processuale, è	
	l’utilizzo improprio (se non, addirittura, illecito) delle risorse confluite (con	
	due bonifici il 3 agosto 2022) sul “conto corrente dedicato”, appositamente	
	acceso dalla società beneficiaria presso la ILLIMITY Bank per la gestione	
	delle suddette risorse pubbliche; tale conto, infatti, già il giorno successivo	
	all’avvenuto accredito (il 4 agosto 2022) da parte di SIMEST, è stato privato	
	delle somme ivi versate, per essere state trasferite su altro conto, mediante	
	<i>“...addebito di un giroconto di € 22.500,00 ... transitato sul conto corrente</i>	
	<i>ordinario della IKITCHENS s.r.l., acceso presso la FINECO Banca...”</i> .	
	Né, in ogni caso, a diverse conclusioni può giungersi in relazione alle	
	successive movimentazioni di liquidità (addebiti ed accrediti) nell’ambito del	
	medesimo “conto dedicato”, che, al contrario (come, tra l’altro, ammesso dallo	
	stesso convenuto in sede di “opposizione ai sensi dell’art. 461 c.p.p. attivato	
	con istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464	
	bis c.p.p. e 168 bis c.p.) confermano l’utilizzo di tali risorse per “altre finalità”	
	ritenute necessarie e funzionali <i>“...alla sopravvivenza della società...”</i> .	
	D’altro canto, a comprova dell’inesistenza di alcuna conformità nell’utilizzo	
	8	

	delle risorse erogate per le finalità pubbliche previste dalla normativa europea,	
	si pongono, anche, le numerose fatture acquisite nel corso delle indagini le	
	quali, come detto in parte narrativa, non presentano l'indicazione del relativo	
	CUP (Codice Unico di Progetto), richiesto obbligatoriamente al fine di	
	verificarne la corretta destinazione.	
	Per quel che concerne il danno dedotto in giudizio, ritiene il Collegio di poter	
	convenire con la prospettazione attorea circa la sua pacifica quantificazione in	
	€ 22.500,00, coincidente con l'importo complessivamente ottenuto dal	
	Galletti a titolo del finanziamento agevolato <i>de quo</i> .	
	Pure condivisibile è la contestata responsabilità a titolo solidale della società	
	percepitrice e del suo amministratore e rappresentante legale Galletti Luca,	
	poiché per conforme e consolidata giurisprudenza, da cui non vi è motivo per	
	discostarsi, vertendosi in ipotesi di distrazione di fondi pubblici, del	
	conseguente danno sono tenuti a rispondere sia la persona giuridica a cui il	
	finanziamento è stato erogato, sia il soggetto che ha distratto gli stessi fondi	
	avendone avuto la disponibilità.	
	4.- Conclusivamente, alla luce delle surriferite circostanze fattuali e	
	documentali, i convenuti vanno condannati in conformità alla domanda	
	attrice, comprensiva anche dei richiesti oneri accessori.	
	5.- Le spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota a margine della	
	presente sentenza, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a	
	carico dei convenuti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37918	
	9	

[illegible]